


FIG. 4.6


Dinamica dei consumi
domestici per area geografica
m³/abitante



Fonte: Elaborazioni AEEG su dati Istat.

FIG. 4.7

Variazioni dei consumi
pro capite fra il 2000 e il 2009



Fonte: Elaborazioni AEEG su dati Istat.

Nonostante la consistente diminuzione, dai dati del panel dell'Autorità riferiti all'anno 2011 (Tav. 4.15 e Fig. 4.8) emerge come, in termini di consumi *pro capite*, le regioni a maggior consumo di acqua rimangono quelle del Nord, mentre quelle del Centro-Sud e Isole si attestano su volumi al di sotto della media

nazionale (con l'eccezione del solo Lazio per la presenza dell'area metropolitana di Roma). Tuttavia, pur nella diversità delle basi dei dati considerate (capoluoghi di provincia per l'Istat, gestioni sparse sul territorio nel panel dell'Autorità), si riconferma la tendenza alla contrazione dei consumi domestici.

TAV. 4.15

Volumi domestici e consumi *pro capite* nel 2011 (per i gestori del panel in cui il dato è disponibile)

REGIONE	% VOL. DOMESTICI SU TOT VOL. FATTURATI	CONSUMO <i>Pro capite</i> (m ³ /ab)	POPOLAZIONE RESIDENTE SERVITA (ab)	GRADO DI COPERTURA DEL PANEL (%)
Abruzzo	68,30%	53,9	621.524	47,6%
Calabria	89,00%	54	123.576	6,3%
Campania	56,20%	52,4	3.125.949	54,2%
Emilia Romagna	66,30%	54,1	3.188.038	73,4%
Friuli Venezia Giulia	59,90%	59,7	857.465	70,4%
Lazio	65,40%	64,7	4.999.563	90,9%
Liguria	47,20%	63	558.312	35,6%
Lombardia	75,50%	66,6	2.862.042	29,5%
Marche	62,10%	51,5	603.942	39,2%
Molise	83,60%	49,4	7.871	7,5%
Piemonte	72,90%	64,4	3.079.773	70,7%
Puglia	71,80%	47,8	4.060.395	100,0%
Sicilia	60,50%	47,1	2.871.353	57,4%
Toscana	59,30%	47,6	2.558.628	69,8%
Umbria	94,70%	46,6	902.477	100,0%
Veneto	65,80%	62,8	2.202.639	45,4%
ITALIA	65,80%	56,4	32.670.791	55%

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.




FIG. 4.8

Consumo pro capite nel 2011 per area geografica (m³/abitante)

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.

Tariffe applicate e costi riconosciuti

Entropia della struttura dei corrispettivi

La disciplina concernente l'articolazione della tariffa da applicare all'utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) negli anni Settanta (cui rimandava espressamente il Metodo normalizzato - art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 1 agosto 1996 - previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall'Autorità), e poi progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità dei corrispettivi.

Differenti sono infatti i criteri di articolazione che si rinvencono nei provvedimenti stratificatisi nel tempo:

- articolazione *per fasce di utenza*: consiste nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa, per esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici ecc. (cfr. provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74, n. 26/75; art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 1 agosto 1996 e art. 154, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06);
- articolazione *per livelli di consumo*: consiste nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall'utente, per esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze (cfr. provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74, n. 26/75);
- articolazione *per fasce territoriali*: consiste nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata, per esempio, in riferimento alla medesima fascia di utenza e agli stessi livelli di consumo, è possibile che si adottino tariffe diverse in due aree contigue o in comuni limitrofi (cfr. art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- articolazione *per comuni*: consiste nella diversificazione della

tariffa in funzione del comune che compone l'ATO, considerando anche gli investimenti *pro capite* precedentemente effettuati in tali zone (cfr. art. 154, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06);

- articolazione *per categorie di reddito*: con riferimento alla fascia di utenza domestica, consiste nella diversificazione della tariffa in funzione del reddito degli utenti, per esempio, l'adozione di una tariffa agevolata per gli utenti che dichiarano un reddito inferiore a una determinata soglia (cfr. art. 154, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06).

A fronte del set di criteri enucleati - come risulta anche dalle risposte pervenute ai documenti per la consultazione predisposti dall'Autorità sia nel 2012 sia all'inizio dell'anno in corso¹² - nella prassi applicativa si riscontra un prevalente utilizzo dell'articolazione tariffaria per fasce di utenza, per fasce territoriali e per livelli di consumo, seppure si annoverano varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all'appartenenza a una delle categorie ISEE.

La modulazione tariffaria per comuni, che tenga conto «*degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato*», ha trovato scarsa adozione, per quanto ci risulta, probabilmente in ragione della volontà di giungere in tempi rapidi a una tariffa d'ambito unica, riservando ad altre variabili - quali canoni o costi esogeni - la compensazione delle differenti consistenze tecniche delle infrastrutture dei gestori pubblici preesistenti.

In alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare. Dagli

¹² Cfr. i documenti per la consultazione 22 maggio 2012, 204/2012/R/ldr, *Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici*, e 11 aprile 2013, 85/2013/R/ldr, *Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dai clienti domestici economicamente disagiati*.

incontri con gli operatori che l'Autorità ha avviato sul tema, sono emerse non poche difficoltà applicative, connesse soprattutto con il costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede.

Con riferimento alla struttura assunta dalla tariffa articolata per fasce di utenza, le principali indicazioni che sono state fino a oggi seguite dalle AATO si rinviengono nei citati provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974 e nel successivo provvedimento n. 26 del 1975:

- la tariffa deve essere binomia, cioè costituita da una parte fissa e da una parte variabile proporzionale al consumo, suddivisa in scaglioni - ai quali applicare tariffe unitarie crescenti - e differenziata a seconda degli usi;
- le tariffe devono essere articolate a blocchi, prevedendo:
 - una tariffa agevolata, per i consumi di tipo essenziale (da applicarsi alle sole utenze domestiche);
 - una tariffa base (pari al costo unitario medio);
 - da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare i consumi superiori alla fascia base.

Si noti come le disposizioni sinteticamente richiamate sono carenti nel definire:

- le categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate;
- la dimensione e il numero degli scaglioni di consumo progressivi;
- i criteri di dimensionamento delle quote fisse rispetto alla parte tariffaria variabile;
- eventuali modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. "famiglie numerose";
- eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva.

Le carenze nel quadro di regole alla base della definizione dell'articolazione tariffaria all'utenza attualmente si riflettono in un'ampia eterogeneità dei criteri adottati e dei corrispettivi, venutasi a determinare sulla base di complesse valutazioni equitative e redistributive operate sul territorio. Sotto il composito profilo dell'efficienza, emerge la necessità di verificare con attenzione le caratteristiche delle scelte adottate. Soffermandoci sul solo uso domestico, detta disomogeneità, con riferimento alle gestioni del panel descritto nel paragrafo sugli aspetti tecnici e dimensionali delle gestioni, emerge sia per quanto riguarda la quota fissa del servizio idrico integrato (indipendente dal consumo nella maggioranza dei casi, pur rilevandosi situazioni in cui la stessa è differenziata per fasce di consumo, arrivando fino a sei scaglioni - Tav. 4.16), sia per quanto attiene la quota variabile.

TAV. 4.16

N. SCAGLIONI	% UTENZA DOMESTICA TOTALE	% UTENZA NON RESIDENZIALE
1	67,5%	69,5%
2	12,7%	13,4%
3	10,2%	9,3%
4	8,2%	6,3%
5	1,3%	1,5%
6	0,2%	-

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.

Numero di scaglioni applicati per le quote fisse della tariffa del servizio idrico integrato (usi domestici)

Per la componente variabile del servizio di acquedotto, la tavola 4.17 evidenzia il prevalente utilizzo di un'articolazione per scaglioni di consumo (solo il 23% delle gestioni del panel applica una tariffa di acquedotto a scaglione unico), arrivando nel 14,6% dei casi alla fascia di terza eccedenza e addirittura superandola

(fino al caso limite di dieci scaglioni previsti) nello 0,24% delle rilevazioni.

Alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione in genere (nel 68% dei casi) risulta applicato uno scaglione di consumo unico. Ne discende una quota variabile relativa a tali servizi per

TAV. 4.17

Numerosità degli scaglioni applicati per le quote variabili della tariffa di acquedotto (usi domestici)

N. SCAGLIONI	% UTENZA DOMESTICA TOTALE	% UTENZA NON RESIDENZIALE
1	23,10%	29,20%
2	22,50%	26,70%
3	21,30%	21,60%
4	18,30%	15,30%
5	14,60%	7,20%
6	0,10%	-
7	0,05%	-
8	0,05%	-
9	0,02%	-
10	0,02%	-

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.

lo più direttamente proporzionale al consumo. La tavola 4.18 riassume l'incidenza delle esperienze di articolazione in cui si osserva invece, per fognatura e depurazione, una modulazione

in blocchi tariffari, giungendo nel 3,5% dei casi fino alla classe di terza eccedenza.

I dati messi a disposizione dal medesimo panel di riferimento

TAV. 4.18

Numerosità degli scaglioni applicati alla tariffa dei servizi di fognatura e depurazione (usi domestici)

N. SCAGLIONI	% UTENZA DOMESTICA TOTALE	% UTENZA NON RESIDENZIALE
1	67,6%	55,4%
2	10,7%	16,3%
3	10,1%	15,5%
4	8,0%	11,6%
5	3,5%	1,2%

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.

consentono altresì di ricavare informazioni in ordine alla struttura dei volumi per scaglioni tariffari (Tav. 4.19). Si osserva che il 73% dei volumi, circa 3 miliardi di metri cubi, rientra nel primo scaglione e che a poco più del 28% di questi (il 21% dei volumi totali) viene applicata la tariffa agevolata. Emerge pertanto una quota significativa di volumi, e quindi di gestioni, che non prevede tariffa agevolata, impiegando già dalla prima fascia di consumo la tariffa base. Peraltro, in ragione delle forti differenze riscontrate nei valori, la mancanza di agevolazioni non si traduce, necessariamente, in spese complessivamente inferiori per l'utenza. All'analisi sin qui condotta occorre aggiungere che oltre alla rilevante numerosità degli scaglioni, dalla prassi applicativa emerge anche una elevata variabilità sia nei volumi massimi e

minimi che delimitano ciascuna fascia di consumo, sia – come si è detto – nell'ammontare dei corrispettivi praticati. Per esempio, dai contributi forniti dagli operatori del comparto, si è constatato che la tariffa agevolata può essere prevista anche per scaglioni di consumo il cui valore massimo si attesta in media su 80 m³/anno (con un consistente divario fra il valore massimo e il valore minimo desumibili dalle diverse articolazioni adottate).

Inoltre, si segnala che in molti casi la circostanza di avere un'ampia fascia agevolata viene addotta come giustificazione del fatto di non aver predisposto meccanismi tariffari sociali specifici, a prescindere dal relativo ammontare.

È noto che la regolazione tariffaria transitoria delineata dall'Autorità non ha ancora affrontato il tema della disciplina

TAV. 4.19

SCAGLIONE	N. UTENTI CUI VIENE APPLICATO LO SCAGLIONE IN QF	VOLUMI CUI VIENE APPLICATO LO SCAGLIONE IN QV (m3)
1	15.061.770	2.904.127.200
2	628.180	619.479.036
3	214.632	232.843.441
4	108.371	116.917.196
5	50.241	53.089.458
6	29	133.765
7	-	112.121
8	-	236.718
9	-	2.190
10	-	9.308

Struttura dei consumi per scaglioni tariffari (usi domestici)

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati dei gestori del panel.

specifiche delle articolazioni tariffarie praticate all'utenza, ma i primi elementi raccolti e quelli in fase di acquisizione suggeriscono

la necessità di approfondimenti e valutazioni che generino le condizioni per un complessivo riordino della materia.

Attuazione delle regole transitorie sui costi riconosciuti

Come meglio dettagliato nella parte della *Relazione Annuale* relativa all'*Attività svolta*, con la delibera 585/2012/R/Idr l'Autorità ha introdotto un MTT per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012 e 2013¹³. Tale provvedimento – reso urgente dalle conseguenze del referendum del giugno 2011, con cui è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, e dalla connessa esigenza di tenerne conto nell'ambito del vigente contesto normativo nazionale ed europeo – è finalizzato a delineare un nuovo quadro regolatorio chiaro, credibile e stabile nel lungo periodo, coerentemente con i principi seguiti dall'Autorità negli altri servizi regolati.

Non è questa la sede per ripercorrere, neppure sinteticamente, gli elementi salienti della nuova regolazione transitoria, peraltro

oggetto di diffusi e partecipati processi di consultazione e di verifica. Si ritiene utile invece richiamare unicamente due aspetti su cui l'Autorità ha impostato la nuova disciplina: la gradualità, finalizzata a esplicitare il complesso legame con le regole preesistenti; la richiesta di informazioni capillari sulle risultanze gestionali, destinata a garantire la necessaria trasparenza nelle valutazioni da compiere nel computo tariffario.

Il MTT è stato peraltro impugnato in sede giurisdizionale da una molteplicità di soggetti – imprese di gestione, singoli Comuni, associazioni rappresentative dei consumatori e dei comitati promotori del referendum (a oggi pendono complessivamente avanti al TAR Lombardia oltre 35 ricorsi avverso tale metodo e gli atti connessi) – che hanno affidato le proprie difese a motivi e

¹³ Vedi anche la delibera 88/2013/R/Idr, *Approvazione del Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - Modifiche e integrazioni alla delibera 585/2012/R/Idr*.

argomenti opposti, evidenziando la circostanza che il settore dei servizi idrici è caratterizzato dalla presenza di posizioni e interessi dicotomici e inconciliabili, nel cui contesto l'Autorità si trova e si è trovata a operare sin dall'avvio delle nuove funzioni.

Per quanto concerne il processo di attuazione della nuova regolazione transitoria, la delibera 585/2012/R/idr prevede, all'art. 6, una specifica procedura, coerente con il quadro normativo primario (vedi art. 10, comma 14, del decreto legge n. 70/11 e art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06 come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), per la predisposizione e l'approvazione delle nuove tariffe.

Segnatamente, il citato art. 6 prevede che gli Enti d'ambito, come individuati dalla legislazione regionale, predispongano le tariffe sulla base della nuova metodologia, entro il 31 marzo 2013 (termine poi differito, su espressa richiesta dei medesimi Enti d'ambito, al 30 aprile 2013), con procedura partecipata dal gestore interessato, e che l'Autorità approvi poi, entro i successivi tre mesi, le tariffe così predisposte, potendo naturalmente discostarsi dalle medesime laddove riscontri una inesatta applicazione dei criteri previsti dalla nuova metodologia tariffaria.

Inoltre, nel caso in cui gli Enti d'ambito non provvedano alla predisposizione della tariffa sulla base della nuova metodologia tariffaria – come prescrive la legge (vedi da ultimo art. 34, comma 29, del decreto legge n. 179/12) – la vigente normativa prevede uno specifico potere sostitutivo in capo all'Autorità, da esercitarsi previa diffida (vedi art. 10, comma 14, del decreto legge n. 70/11 e art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012); in tale evenienza, ai sensi del comma 6.8 della delibera 585/2012/R/idr, i costi di funzionamento degli Enti d'ambito, con riferimento all'annualità 2013, non sono riconosciuti in tariffa, anche in ragione della natura di corrispettivo della medesima.

Alla luce della sopra richiamata procedura, è stata fissata al 30 aprile 2013 la data ultima per l'invio, da parte degli Enti d'ambito, di tutti gli atti di predisposizione tariffaria, elaborati sulla base della nuova metodologia. Le successive tavole 4.20 e 4.21 e la relativa figura 4.9 riportano il numero degli atti pervenuti all'Autorità entro tale data, oltre ad alcuni elementi aggiuntivi che in questa sede assumono rilievo. La concomitanza del processo

di riordino degli assetti istituzionali territoriali e locali, di cui si è detto in precedenza, con l'applicazione della regolazione transitoria definita dall'Autorità, richiede di presentare i dati sia con riferimento alle AATO preesistenti alla legge n. 42/10 (Tav. 4.20), sia con riguardo agli Enti d'ambito che, in virtù di tale norma, sono stati previsti in ciascuna regione (Tav. 4.21), ancorché in alcuni casi non siano ancora compiutamente insediati.

In particolare, dalla tavola 4.20 emerge che rispetto alle 91 AATO preesistenti, quelle che hanno trasmesso atti ed elaborazioni tariffarie sono 72. Con riferimento alle 19 AATO preesistenti che complessivamente non hanno trasmesso gli atti e le informazioni previste, si può rilevare che 3 sono localizzate in Lombardia, 2 in Liguria, 2 nel Lazio, 1 in Molise, 2 in Campania, 4 in Calabria e 5 in Sicilia, probabilmente segnalando, nelle aree interessate, la diffusa presenza di gestioni prorogate e ancora in regime tariffario c.d. "ex CIPE".

Dal momento che in alcuni territori la gestione è frammentata in molteplici operatori, in totale sono pervenute all'Autorità 159 elaborazioni tariffarie. La maggior parte degli Enti d'ambito ha infatti scelto di procedere alla trasmissione di tante tariffe quanti sono i soggetti operanti sul territorio. A titolo esemplificativo, si cita il caso della Liguria (in cui 2 delle preesistenti AATO hanno inviato le elaborazioni tariffarie relative a 23 gestioni) e del Piemonte (con 26 elaborazioni tariffarie proposte da 6 AATO). Solo cinque degli Enti d'ambito in cui operano più gestori si sono invece avvalsi della possibilità di predisporre un calcolo unico per l'intero territorio di competenza¹⁴, con l'obiettivo di continuare o avviare un auspicabile percorso di convergenza alla tariffa unica d'ambito. Non sempre tuttavia in tali casi è stato contestualmente individuato l'ammontare di ricavi spettante a ciascun gestore.

Considerando i 71 Enti di ambito definiti dalle più recenti disposizioni regionali, dalla tavola 4.21 risulta che il mancato invio delle elaborazioni tariffarie ha riguardato il 23% dei soggetti cui attualmente sono demandate le funzioni di governo locale del servizio, con un pressoché totale grado di copertura delle risposte pervenute in quelle regioni, tra le altre, che hanno optato per una razionalizzazione delle strutture di *governance* territoriale individuando un unico Ente di ambito in luogo delle molteplici

¹⁴ Vedi delibera 108/2013/R/idr

¹⁵ La legge n. 42/10 ha disposto la soppressione, entro il 31 dicembre 2010, delle AATO di cui all'art. 148 del decreto legislativo n. 152/06, demandando alle Regioni il compito di riattribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle AATO stesse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine per la soppressione delle AATO è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto legge n. 216/11, che lo ha fissato al 31 dicembre 2012.

¹⁶ Come previsto all'art. 37 dell'Allegato A alla delibera 585/2012/R/idr.

AATO preesistenti (si fa riferimento alle documentazioni pervenute dall'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, dall'Autorità idrica Toscana e dall'Ente regionale per il servizio idrico dell'Abruzzo).

Dalle relazioni che accompagnano la comunicazione del calcolo tariffario è emersa la complessità della procedura di

predisposizione della tariffa che ha richiesto agli Enti d'ambito uno sforzo notevole, riconducibile in parte al raccordo delle regole transitorie introdotte dall'Autorità con le previsioni contenute nei documenti di programmazione, in parte alla consistente attività di verifica, integrazione, rettifica e validazione dei dati trasmessi dai gestori.

TAV. 4.20

Elaborazioni tariffarie pervenute per regione (dati riferiti al numero di ATO pre-esistenti)

REGIONE	ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI	ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO INVIATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA	GESTIONI RELATIVE ALLE ELABORAZIONI TARIFFARIE Pervenute	ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO APPROVATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA	ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO APPROVATO ALMENO UNA ELABORAZIONE TARIFFARIA INTERIORE A QUELLA MASSIMA CONSENTITA	
					CON COERENTE INDIVIDUAZIONE DEI COSTI	SENZA COERENTE INDIVIDUAZIONE DEI COSTI
Lomene	1	1	2	1	0	0
Piemonte	6	6	26	2	0	2
Lombardia	12	9	19	0	0	0
Veneto	8	8	17	1	0	0
Friuli Venezia Giulia	4	4	9	4	0	2
Liguria	4	2	23	1	0	0
Emilia Romagna	9	9	15	0	0	0
Toscana	6	6	7	4	4	0
Umbria	3	3	3	2	1	1
Marche	5	5	16	4	0	1
Lazio	5	3	3	1	0	0
Abruzzo	6	6	6	0	0	0
Molise	1	0	0	0	0	0
Campania	4	2	4	1	0	1
Puglia	1	1	1	0	0	0
Basilicata	1	1	1	0	0	0
Calabria	5	1	1	0	0	0
Sicilia	9	4	5	0	0	0
Sardegna	1	1	1	0	0	0
TOTALE	91	72	159	21	5	7

Fonte: Elaborazioni AEEG

TAV. 4.21

Elaborazioni tariffarie pervenute per regione (dati riferiti al numero di ATO previsti dalle vigenti leggi regionali)

REGIONE	ENTI DI AMBITO PREVISTI EX LR	ENTI DI AMBITO PREVISTI CHE HANNO INVIATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA	ENTI DI AMBITO PREVISTI CHE HANNO APPROVATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA
Lemene	1	1	1
Piemonte	6	6	2
Lombardia	13	9	0
Veneto	8	8	1
Friuli Venezia Giulia	4	4	4
Liguria	4	2	1
Emilia Romagna	1	1	0
Toscana	1	1	1
Umbria	4	4	3
Marche	5	5	4
Lazio	5	3	1
Abruzzo	1	1	0
Molise	1	0	0
Campania	4	2	1
Puglia	1	1	0
Basilicata	1	1	0
Calabria	1	1	0
Sicilia	9	4	0
Sardegna	1	1	0
TOTALE	71	55	19

Fonte: Elaborazioni AEEG

Occorre segnalare che delle 72 AATO preesistenti (corrispondenti agli attuali 55 Enti d'ambito) che hanno provveduto alla predisposizione e all'invio degli atti relativi al computo tariffario, solo 21 (corrispondenti a 19 dei nuovi Enti d'ambito) hanno provveduto a deliberare l'approvazione della proposta tariffaria: come evidenziato dalla figura 4.9, solo in Friuli Venezia Giulia e nell'ATO interregionale del Lemene, la totalità di AATO ha adempiuto all'obbligo di approvazione, mentre per ben 9 regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) non è pervenuta all'Autorità alcuna proposta tariffaria approvata. In alcuni casi non si rintraccia una chiara motivazione alla base della mancata approvazione delle

tariffe; in altri, la complessità dell'iter, che richiede un diretto coinvolgimento di determinati organi istituzionali (per esempio il Consiglio provinciale) nel procedimento decisionale, è stata portata a giustificazione della mancata approvazione; in altri ancora, vi è stato l'esplicito diniego, da parte delle Assemblee dei Comuni, a deliberare la predisposizione delle tariffe prima di ricevere l'assenso dell'Autorità sulle elaborazioni trasmesse.

Talvolta è pervenuta all'Autorità la richiesta di approvare tariffe inferiori a quelle risultanti dalle elaborazioni degli Enti d'ambito, non tenendo in debita considerazione peraltro la norma generale¹⁹, che attribuisce alle quantificazioni tariffarie derivanti dalle regolazioni approvate dall'Autorità la natura di valori massimi.

¹⁹ Si veda la legge costitutiva dell'Autorità (legge n. 481/95).

Tale richiesta non è stata accompagnata per lo più dalla specifica individuazione dei costi di investimento o esercizio che, se pur riscontrati, si intenderebbero ridurre o eliminare per raggiungere il livello tariffario desiderato, né di quale sarebbe l'impatto, in tali evenienze, sulla efficienza delle infrastrutture e sulla qualità dei servizi. Solo sporadicamente, inoltre, tale richiesta è avallata da un formale assenso da parte del gestore.


La tendenza a considerare la tariffa del servizio idrico integrato come una variabile indipendente dai sottostanti costi di gestione e di investimento o ininfluenza rispetto agli standard dei servizi che si intende garantire agli utenti, è evidente anche in alcune delle situazioni in cui l'Ente d'ambito ha proceduto all'approvazione di una tariffa in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione della metodologia definita dall'Autorità. Si nota infatti che dei

12 casi (riferiti alle AATO preesistenti) in cui è stata approvata una tariffa inferiore a quella massima consentita, in appena 5 è stata individuata una specifica copertura a tale riduzione, generalmente rinunciando alla quota tariffaria prevista nella regolazione transitoria per l'anticipazione del finanziamento dei nuovi investimenti, senza peraltro chiarire come ovviare, in mancanza di tali risorse, ai noti problemi di finanziabilità degli investimenti del settore. Nei restanti 7 casi, gli Enti d'ambito hanno deliberato o una variazione tariffaria corrispondente a quella provvisoria disposta al comma 7.1 della delibera 585/2012/R/idr¹⁸ o semplicemente una tariffa inferiore a quella risultante dalla metodologia transitoria, senza ulteriori esplicitazioni.

Si noti, per inciso, che appena 5 Enti d'ambito, tra quelli che hanno approvato la tariffa, hanno usufruito della facoltà, garantita dalla

FIG. 4.9

Elaborazioni tariffarie pervenute e proposte tariffarie approvate dagli Enti di ambito



metodologia tariffaria dell'Autorità, di destinare in tutto o in parte le risorse generate dal Fondo per i nuovi investimenti (FoNI) al finanziamento di agevolazioni a carattere sociale.

Le informazioni acquisite dall'Autorità, come precedentemente delineate, suggeriscono una forte necessità di approfondimenti

e valutazioni, per identificare le determinanti della complessità dell'iter deliberativo del settore, individuando le possibili misure di semplificazione, di promozione della chiarezza delle valutazioni equitative, della trasparenza e della coerenza tra le opzioni decisionali e gli obiettivi di efficienza e qualità.

¹⁸ Tale disposizione prevede che, qualora l'applicazione del MTT determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, il gestore applichi in via provvisoria tale variazione massima, fino al completamento di un'istruttoria da parte dell'Autorità per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d'ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del MTT e l'efficienza del servizio di misura. Come evidente, tale previsione assume rilievo in fase meramente applicativa: non viene meno infatti l'obbligo da parte degli Enti d'ambito di predisporre la tariffa in base all'applicazione corretta e integrale della metodologia dell'Autorità.


Water Outlook to 2050: previsioni internazionali sul trend della domanda idrica

Nel marzo 2012, l'OCSE ha pubblicato *Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050*, simulando lo scenario dei prossimi quarant'anni per identificare i potenziali impatti ambientali delle tendenze demografiche ed economiche in assenza di politiche "verdi" più ambiziose di quelle attuali.

Nel 2050 la disponibilità di acqua continuerà a rappresentare un fattore di criticità, soprattutto in considerazione di un incremento

della popolazione di 3,9 miliardi di abitanti (complessivamente oltre il 40% della popolazione mondiale) che dovrebbe vivere nelle zone dei bacini fluviali colpiti da gravi problemi di stress idrico, in particolare nel Nord e nel Sud dell'Africa e nel Sud e nel Centro dell'Asia.

Secondo le proiezioni (Figg. 4.10 e 4.11), la domanda globale di acqua aumenterà di circa il 53%, a causa della crescente




(A) BRICS: Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina, Sud Africa. RoW: Resto del mondo

Fonte: OECD *Water Outlook to 2050. The OECD calls for early and strategic action*, maggio 2012.

FIG. 4.11


Variatione della domanda di acqua tra il 2000 e il 2050 per tipologia di impiego



Fonte: Elaborazioni AEEG su dati OECD.

FIG. 4.12

Domanda di acqua per usi nei paesi OECD



Fonte: Elaborazioni AEEG su dati OECD.

domanda per usi produttivi (+406%), della generazione termica di elettricità (+144%) e dell'uso domestico (127%). Di fronte al cumulo di tali domande concorrenti, nello scenario di riferimento si lasciano poche possibilità all'aumento di domanda per uso irriguo (-14%): nei paesi OCSE, l'incidenza sulla domanda totale di questa tipologia di uso della risorsa scenderà dal 40%, rilevata nel 2000, al 26% nel 2050, lasciando il primato alla produzione di energia elettrica, il cui fabbisogno di acqua avrà un peso del 37% sul totale (Fig. 4.12). Si noti come un contributo al contenimento

dei consumi idrici sia fornito proprio dai paesi OCSE, per i quali, tra il 2000 e il 2050, si prevede una riduzione complessiva del 12%, con una crescita modesta (+5,8%) dei consumi domestici (in controtendenza rispetto alla dinamica in costante diminuzione osservata in Italia, descritta nel paragrafo "Evoluzione della domanda di acqua per usi domestici in Italia").

La Commissione europea, dopo aver espresso nella *Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità*¹⁹ le proprie preoccupazioni legate agli eventi di siccità

¹⁹ Cfr. comunicazione COM (2012) 672 final.

e di carenza idrica nell'Unione europea, nel novembre 2012 ha proposto la strategia *Blue Print*²⁰, il cui obiettivo a lungo termine è «assicurare la sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, in modo tale da garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo».

L'azione di regolazione dei servizi idrici non può che muoversi lungo le linee direttrici tracciate dal Piano europeo, il quale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della risorsa - in parte già espressi dalla direttiva quadro sulle acque²¹ - non ha mancato di individuare puntualmente le modalità per il superamento degli ostacoli fino a oggi riscontrati. Tra le misure prioritarie, la strategia annovera le seguenti:

- * far rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di

recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque (determinando prezzi delle acque che incentivino l'efficienza), inclusa, se del caso, la misurazione del consumo;

- * fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione *ex ante* nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;
- * aumentare il grado di conformità al trattamento delle acque reflue tramite la pianificazione di investimenti a lungo termine (compresi i fondi dell'Unione europea e i prestiti della BEI), anche elaborando Piani di attuazione;
- * diffondere le buone pratiche/gli strumenti che consentano di raggiungere un livello economicamente sostenibile di perdite di acqua;
- * proporre uno strumento (di regolamentazione) sugli standard per il riutilizzo delle acque.

²⁰ Cfr. comunicazione COM (2012) 673 del *Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*.

²¹ Direttiva 2000/60/CE.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Relazione annuale sullo stato dei servizi
e sull'attività svolta

Redazione

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione strategie e studi
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02655651
e-mail: info@autorita.energia.it

Allea S.r.l.

Impaginazione

Pomilio Blumm S.r.l.

Stampa

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

